

SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 236

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez. 2°

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Aurelio Cialente

Giudici popolari: Giuseppe Spertino, Pierino Suozzi, Ausonio Rossi, Leopoldo Zaramella

Procura del Re di Torino:

P.M.: Dott. Giovanni Durando

N. fascicolo: RG. N. 96/1945

Sentenza: n. 62 del 05.09.1945

IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: n. 1

Tot. donne: n. 0

Imputato n.1: Evasio Frascarolo

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 24.04.1925 - Torino

Residenza: Torino, via Romani n.2

Cittadinanza: italiana

Stato civile: celibe

Fascia d'età al momento del fatto: 19-20

Rapporti con il PNF: no

Rapporti con il PFR: no

Altri dati biografici: partigiano, fino al luglio 1944 membro della XX Brigata Garibaldi, poi disciolta.

PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 2

Tot. uomini: n.2

Tot. donne: n. 0

Tot. collettività: n. 0

Tot. tipologia (status): 2 civili

Parte lesa n.1: Ettore Roatti

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 18.04.1886 – Torino
Residenza: Torino, via Riberi n. 6
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugato, con figli
Fascia d'età al momento del fatto: 51-60
Occupazione: operaio
Status: civile
Altri dati biografici: detenuto, sindaco di Cuorgnè

Parte lesa n.2: Ferruccio Jacomoni

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 05. 10.1888 – Torino
Residenza: Torino, via Monferrato 20
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugato
Fascia d'età al momento del fatto: 51-60
Occupazione:
Status: civile
Altri dati biografici: destinatario provvedimenti di polizia

PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: autunno 1944, Torino
Tipologia: delazione, collaborazionismo politico
Descrizione sintetica: accusato di aver favorito il nemico nei suoi disegni politici, rivelando al nemico stesso l'attività svolta nel campo del movimento di liberazione di Ferruccio Jacomoni e Ettore Roatti provocando l'arresto di quest'ultimo e il suo deferimento al Tribunale militare di guerra.

SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.**Denuncia:**

Tipologia: collettiva
Data: 10.06.1945
Autorità ricevente: Ufficio del PM presso la Cas di Torino
Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino, ufficio politico
Tipologia denunciante: autorità italiana
Sintesi denuncia: presunta delazione contro Ettore Roatti, collaboratore e ingaggiatore di patrioti

Arresto:

Data e luogo: 16.05.1945, Torino
Autorità procedente: polizia partigiana del V° settore Borgo Po (Cln di Torino)
Sintesi verbale: presunta delazione

Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:

Interrogatorio di PG (16.05.1945 presso ufficio politico della Polizia del Popolo del Popolo Borgo Po in Torino):
Dichiara di essere stato arrestato il 24 settembre 1944 alla stazione Porta Nuova da elementi della milizia ferroviaria che lo accusarono di appartenere a brigate partigiane e che, durante l'interrogatorio, confessò di essere stato istigato da certo Roatti, sindaco di Cuorgnè che lui non conosceva e di cui aveva soltanto sentito il nome mentre era in montagna. Ammette che il giorno seguente, di fronte al commissario Maselli, gli venne presentato il suddetto Roatti per un

confronto e che lui, pur non conoscendolo, lo accusò di nuovo di appartenere a bande partigiane. In questo modo lui fu liberato, mentre il Roatti venne messo con la fronte al muro e malmenato. Ammette di aver partecipato alle violenze, su incitamento dei militi della milizia. Dichiarò di essere rimasto nel corpo di guardia della milizia ferroviaria della stazione per 4 giorni, dove si presentarono più volte la figlia, la moglie e il cognato del Roatti, che lui continuò ad accusare di averlo istigato a raggiungere i partigiani. Dichiarò di aver fatto ciò per paura di subire torture e perché temeva di venire arrestato.

Interrogatorio del PM (26.06.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

L'accusato dichiara che i primi di luglio 1944 raggiunse la XX brigata Garibaldi; dopo un mese ci fu un grande rastrellamento, a causa del quale lui e i suoi compagni furono costretti ad attraversare il confine con la Francia. Tornati in Italia, poiché il comandante era rimasto in Francia, la brigata si sciolse; riferisce di aver girato tutti i distaccamenti delle Valli di Viù, ma che fu sempre rifiutato dai partigiani perché era disarmato. Il Frascarolo dunque tornò a Torino in treno, ma venne fermato a Collegno e arrestato dalla milizia ferroviaria. Dichiarò che poiché in tasca aveva un portatabacco ricavato da una bomba a mano, gli agenti volevano fucilarlo, e che lui, per lo spavento e per le botte, fece il nome del Roatti. Dichiarò di non sapersi spiegare come gli venne in mente quel nome. Nega di aver picchiato il Roatti, e afferma che lo stesso Roatti si era recato in Questura per smentire questa dichiarazione.

Audizione testimoni:

Teste 1: Ettore Roatti (16.05.1945 avanti agenti di PG)

Il testimone dichiara che il 25 settembre 1944 si presentò presso lo stabilimento di falegnameria di cui era a capo un individuo che chiedeva del sindaco di Cuornè. Si fece avanti credendo che si trattasse di un partigiano. L'individuo lo invitò a seguirlo e venne effettuata una perquisizione in casa sua, quindi venne portato al Comando della milizia ferroviaria di Porta Nuova. Qui venne accusato dal Frascarolo di appartenere a bande partigiane e di averlo istigato ad andare in montagna. In seguito venne percosso e inviato al carcere insieme alla moglie.

Il testimone è interrogato anche dal PM (27.06.1945):

Conferma la versione precedente. Riferisce che fu costretto a mettersi contro il muro e picchiato. Dichiarò di aver sentito uno degli agenti incitare il Frascarolo a partecipare alla violenza, ma di non poter essere certo se questo raccolse l'invito. Il giorno dopo, secondo il racconto del Roatti, un tenente si recò nella sua cella per sapere dove si trovavano le altre due persone che il Frascarolo aveva denunciato. Riferisce di aver sentito l'accusato sostenere di volersi arruolare nella milizia. Al processo contro il Roatti presso il Tribunale di Guerra, il Frascarolo non si presentò: il procedimento fu rinviato e al testimone fu accordata la libertà provvisoria.

Teste 2: Ferruccio Jacomoni (27.06.1945 avanti PM)

Dichiara che il Frascarolo, dopo un mese nei partigiani, fermato a Porta Nuova dalla milizia ferroviaria, fece il suo nome agli agenti, indicando lui e il Roatti come coloro che lo avevano convinto ad andare con i partigiani. Il testimone dichiara che lui effettivamente aveva dato al Frascarolo indicazioni per raggiungere la XX Brigata. Dichiarò di essere riuscito a nascondersi prima dell'arrivo della polizia perché avvertito dal genero del Roatti. Esclude che il Frascarolo fosse stato picchiato a Porta Nuova dalla milizia ferroviaria, e questo per stessa ammissione dall'imputato a suoi amici.

Teste 3: Umberto Da Como (03.07.1945 avanti PM):

Dichiara che il giorno dopo il suo fermo, il Frascarolo si presentò a casa sua, accompagnato da un agente dell' Upi, per chiedere dei soldi alla madre, e che in quella circostanza negò di essere stato picchiato. Nega di sapere perché il Frascarolo si presentò da lui accompagnato.

Altro:

Dichiarazioni rilasciate da partigiani della XX Brigata Garibaldi II° divisione che affermano che l'imputato si rivelò all'interno della brigata un ottimo elemento partigiano.

Dichiarazione del Frascarolo che chiede di essere interrogato dal PM perché in commissariato fu costretto a firmare una dichiarazione non vera.

Scritti difensivi: lista dei testimoni a scarico attraverso il quale l'avvocato intende dimostrare che l'imputato fu un ottimo partigiano, stimato dai compagni.

SEZIONE 3: IL PROCESSO.

IMPUTAZIONI

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg.

Descrizione: imputato di collaborazionismo politico per avere rivelato al nemico nell'autunno 1944 in Torino l'attività svolta nel campo del movimento di liberazione da Ferruccio Jacomoni e Ettore Roatti, provocando l'arresto di quest'ultimo e il suo deferimento al Tribunale Militare di guerra.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Bruno Villabruna (di fiducia)

DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 05.09.1945

Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

Interrogatorio dell'imputato:

Risponde conformemente a quanto riportato in istruttoria. Dichiara di essere stato picchiato fortemente dai repubblicani e minacciato di essere fucilato, e che fece la denuncia contro il Roatti per paura. Afferma di aver parlato del sindaco di Cuornè, senza fare nomi e nega di aver denunciato Jacomoni. Dichiara di aver subito danni fisici dopo le percosse subite in cella.

Esame dei testimoni:

Teste n. 1: Ettore Roatti (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: il testimone risponde conformemente a quanto deposto in istruttoria. Dichiara che quando fu messo a confronto con l'imputato, questo era sorridente e non presentava segni di percosse. Dichiara che quando il commissario Maselli propose all'imputato di entrare nella X Mas questo si dimostrò contento.

Teste n. 2: Ferruccio Jacomoni (citato da PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: il testimone risponde conformemente a quanto deposto in istruttoria. Afferma che il genero del Roatti corse ad avvertirlo che suo suocero era stato arrestato e che era stato fatto anche il suo nome. Dichiara però di non poter affermare con certezza se il suo nome fu fatto dal Frascarolo oppure da altri.

Teste n.3: Umberto Da Como (citato da PM)

Tipologia: amico dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che, quando il Frascarolo si presentò a casa sua accompagnato da un agente dell' Upi allo scopo di chiedere alla madre del denaro, il testimone gli domandò se era stato picchiato, e l'imputato gli rispose di no ma facendogli capire di avere paura dell'uomo che lo accompagnava. Quando, dopo qualche giorno, il Frascarolo si ripresentò a casa del testimone, disse che in caserma l'avevano picchiato violentemente. Dichiara di non aver fornito questa informazione in istruttoria perché si era confuso, non essendosi mai trovato alla presenza di un giudice.

Teste n. 4: Libero Rubino (citato dalla difesa - indifferente)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che nel periodo che passò con la XX Brigata Garibaldi l'imputato si comportò molto bene, professando idee comuniste con vocazione. Afferma che il Frascarolo gli raccontò, a Torino, di essere stato arrestato e percosso violentemente.

Teste n. 5: Vincenzo Osella (citato dalla difesa - indifferente)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che l'imputato, quale partigiano della XX Brigata, si comportò sempre bene. Riferisce che l'imputato denunciò una persona da lui mai vista e sconosciuta, mentre avrebbe potuto denunciare lui o i suoi compagni, di cui conosceva tutto.

Teste n. 6: Albina Gabri (citata dalla difesa - indifferente)

Tipologia: vicina di casa dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che il Frascarolo le aveva riferito di essere stato arrestato dalla milizia ferroviaria e di essere stato picchiato violentemente. Aggiunge che l'imputato portava sovente addosso dei manifestini sovversivi.

Teste n. 7: Ercole Frascarolo (citato dalla difesa - indifferente)

Tipologia: familiare dell'imputato

Sintesi deposizione: il testimone, padre dell'imputato, dichiara che il figlio, arrestato dopo il rastrellamento della brigata partigiana in cui era arruolato, fu arrestato dalla Milizia Ferroviaria e costretto a denunciare Ettore Roatti. Afferma che questo nome il figlio l'aveva sentito in montagna e che l'aveva riferito ai militi per salvarsi la vita, con la speranza che questi non fosse a Torino. Afferma che appena poté l'imputato si recò da lui e gli chiese di salvare la persona che aveva denunciato. Aggiunge che lui stesso si recò al tribunale di guerra a testimoniare a favore dell'uomo denunciato da suo figlio, che infatti venne lasciato libero.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni del PM: riconoscere l'imputato responsabile di collaborazionismo politico e condannarlo a 6 mesi di reclusione.

Conclusioni della difesa: assolversi dall'ipotesi di art. 58 cpmg nei confronti di Jacomoni per non aver commesso il fatto; assolversi dall'ipotesi di art. 58 cpmg nei confronti di Roatti perché il fatto non costituisce reato.

SENTENZA

Esito:

Condanna: pena detentiva di 8 anni e 4 mesi

Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici e pagamento delle spese processuali.

Attenuanti: generiche 62 bis Cp.

Motivazioni della sentenza: è accertato il fatto che il partigiano Frascarolo fu arrestato dalla milizia ferroviaria e che, durante l'interrogatorio, accusò il sindaco di Cuorné Ettore Roatti di averlo istigato ad andare in montagna con i partigiani. Per questa accusa il Roatti fu brutalmente picchiato e deferito al Tribunale Militare di guerra, da cui fu posto in libertà provvisoria grazia alla testimonianza del padre dell'imputato, che si assunse la responsabilità di aver istigato il figlio ad andare con i partigiani.

La Corte ritiene che l'atto compiuto dal Frascarolo integri il reato previsto dall'art. 58 cpmg perché egli con quell'atto contribuì senza dubbio a favorire i disegni politici del nemico. Né la Corte ritiene che l'imputato si fosse trovato nella necessità di compiere quell'atto, poiché anche sotto minaccia egli avrebbe potuto fare il nome di un qualsiasi individuo inesistente. Può solo ammettersi a favore dell'imputato che forse egli possa essere stato influenzato, nel suo passaggio da partigiano a collaborazionista, dalla propaganda giornalistica che influenzò molti giovani. In considerazione di ciò e della giovanissima età dell'imputato la Corte ritiene di poter concedere le attenuanti generiche.

SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO

Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:

Data: 12.09.1945

Promosso da: Evasio Frascarolo

Avv. Bruno Villabruna

Sintesi dei motivi di impugnazione: La Corte sembra aver ignorato che per la sussistenza del reato occorre un dolo specifico, cioè la consapevolezza di assecondare i disegni del nemico, e una partecipazione attiva non derivata da costrizione; è stato infatti accertato che il Frascarolo era partigiano e che il giorno del suo arresto fu ammanettato, percosso e minacciato di morte. Inoltre, è pacifico in giurisprudenza che la collaborazione implichi l'aiuto ordinario abituale, che non si può vedere nel singolo fatto compiuto dal Frascarolo.

Sentenza Corte di Cassazione:

N.:

Data: 16.05.1946

Esito: annullamento senza rinvio

Sintesi della sentenza / principi di diritto: la Cassazione ritiene che nei fatti emersi in dibattimento non si potesse riconoscere la sussistenza dell'elemento morale del reato dal momento che per questo è richiesto il dolo costituito dal proposito spontaneo e immanente di favorire il nemico nei suoi disegni politici, a cui invece il Frascarolo era contrario.

SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA

Carcerazione preventiva:

dal 16.05.1945 al 05.09.1945

Pena: 05.09.1945 – 16.05.1946

Durata prevista della detenzione: 8 anni e 4 mesi

Durata effettiva della detenzione: 8 mesi e 11 giorni

⋮

SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO

NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO

Commissario Beniamino Maselli (comandante della squadra politica della questura)

NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Della vicenda si è occupato Luciano Allegra, *Gli aguzzini di Mimo. Storie di ordinario collaborazionismo (1943-1945)*, Silvio Zamorani Editore, Torino 2010, pagg. 167 e 168.

NOTE GIURIDICHE

Collaborazionismo politico: anche un singolo atto di delazione può integrare il reato di collaborazionismo politico, in quanto diretto a favorire i disegni politici del nemico.

Corte di Cassazione (contra): l'elemento morale del reato di collaborazionismo politico è costituito dal dolo specifico di adesione spontanea ed immanente al disegno politico del nemico. Dolo specifico escluso quando è provato orientamento contrario dell'imputato (vale a dire i suoi trascorsi come partigiano).

Redazione: Barbara De Luna

Revisione e note storiche/giuridiche: Maria Di Massa

In nome di UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno
La Corte Straordinaria di Assise di Torino

Sezione III^o

composta degli ill.mi Signori:

PREZIOSANTE DOTT. AURELIO

Spertino Giuseppe
Querci Pierino
Prozi Ausonio
Paramella Leopoldo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

ERASMO CARLO EVASIO di Ercole e di Gemella
Emilia, nato a Torino il 24 Aprile 1925, qui abitan-
te, in via Romani 2; detenuto-presente

I M P U T A T O

del delitto di cui all'art. 58 C.P.M.G., per avere,
nel territorio occupato dal nemico, favorito i suoi
disegni politici, rivelando nell'autunno 1944 in To-
rino al nemico stesso, l'attività svolta nel campo
del movimento di liberazione da Jacomoni Ferruccio
e da Nazareno e da Roatti Ettore di Domenico, proven-
da l'arresto di quest'ultimo ed il suo deferimento
al Tribunale Militare di Guerra. -

In esito all'odierno orale pubblico dibattimento:

Data 5 Sett. 1945

N 62


N. 96/945 R. Gen.

Presidente

Giurato

*Depositate in Canc.
celleria in oggi: 10/9/1945*

Il Cancelliere
[Signature]



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Fatto eschalt. li 25/9/1945
[Signature]

In fatto e in diritto

È rimasto accertato in fatto che l'imputato Francesco
Proscuro, partigiano nella brigata Garibaldi,
refugiato prima in Francia e di qui fatto riam-
brare in Italia, dopo aver girato ^{l'Europa} per le montagne
allo scopo di unirsi ad altri reparti di partigiani,
venne a Torino ed alla stazione di Porta Susa
fu tratto in arresto dalla milizia ferroviaria.
Nell'interrogatorio cui fu sottoposto negò di
aver mai stato interrogato dal sindaco di Cuneo,
residente a Torino, in via Piner, ed affermò
che il partigiano Costui, identificato nella persona
di Protti Ettore, ultimo sindaco di Cuneo
vicino dell'avvento del fascismo, fu subito
tratto in arresto e posto a confronto con
Proscuro, il quale non dichiarò mai a Costui
di riconoscerlo come colui che lo aveva arrestato
per un partigiano e ripetè ancora tale dichiarazione
in un'occasione dimessa al famigerato
Garelli. Per questa occasione il Protti venne
brutalmente malmenato e costretto degli
avanti in presenza del Proscuro stesso, il quale
anzi fu invitato ad aiutarlo a picchiarlo e
venne quindi deferito al Tribunale speciale da
cui fu posto in libertà provvisoria ma perché
il padre del Proscuro riuscì a dimostrare che
l'accusa del figlio era stata una pura e

inutili demerita, pessimi e circostanziati contro
il Reatti, e, secondo la Corte, una riprova
della sua volontà di giovare in quel momento
alla causa del amico in essere, anche se
fino a poco tempo prima aveva dimostrato
di essere contrario militando nelle file dei
partigiani. Ciò solo ammetterci a suo favore
che quel ^{folle} ~~capriccioso~~ ^{impetuoso} ~~impetuoso~~ di volontà ^{folle} ~~impetuoso~~
parte determinata, da quella criminosa e
deleteria propaganda giornalistica che aveva
influenzato l'animo di molti giovani.
Ed io considerando che di questa condotta ipocrita
congiunta alla giovanile età dell'imputato
e soprattutto alle speciali condizioni in cui
veniva a trovarsi al momento dell'arresto, la
Corte ritiene di poter applicare nei suoi confronti
il minimo della pena prevista dall'art. 58 C. C. art. 9
e concedergli altresì le attenuanti generiche, in
riguardo così in concreto la pena di anni 8 e
mesi 4 di reclusione con tutte le conseguenze
di legge.

S. O. M.

Art. 183, 188 C. C. art. 9 C. C. dichiara l'im-
putato colpevole del reato attribuito con la dimissione dell'
circostanza attenuante generica e lo condanna alla pena della
reclusione per anni 8 e mesi 4, all'interdizione perpetua
dai pubblici uffici e al pagamento delle spese processuali.
Roma 5 settembre 1945 Il cancelliere Il Presidente
Il Cancelliere

Sentenza 16-5-1946

annulla senza rinvio la sentenza impugnata
perche' il fatto non e' preveduto dalla legge
come reato, ed ordina la scarcerazione
del Franarolo se non decunto per altra
causa -

Torino 8 luglio 1946

Il Cancelliere

C. Corti